

REPUBBLICA ITALIANA  
Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana  
nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 13 gennaio 2016

\* \*\*\*

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;  
visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana);  
visto il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);  
visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);  
visto il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al d.lgs. n. 655 del 1948);  
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione);  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;  
vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR dell'11 novembre 2013 delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;  
vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 27 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;  
vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Trapani con nota prot. 90331 dell'8 ottobre 2015;  
vista l'ordinanza n. 1/2016/CONTR, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione di controllo in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;  
udito il relatore, dott. Marco Fratini;  
ha emesso la seguente deliberazione

\*\*\*\*

Il Comune di Trapani ha formulato una richiesta di parere chiedendo di conoscere se, per mantenere gli equilibri di bilancio, successivamente al 30 settembre 2015 e, comunque, entro la data di adozione del bilancio di previsione, si possa adottare il piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, modificando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

\*\*\*

La Sezione, preliminarmente, reputa ammissibile la richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri elaborati da queste Sezioni Riunite con delibera n. 1/2004, e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati -per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica- da ciò che è stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/ 2010/CONTR.

I quesiti, infatti, vertono in materia di contabilità pubblica, essendo relativi all'interpretazione di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica, introdotte dal legislatore a tutela dell'unità economica della Repubblica, ai fini del concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi finanziari assunti dal Paese in sede europea.

La richiesta, inoltre, è formulata in modo generale ed astratto e non interferisce con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.

Nel merito si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. [...] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Il decreto del Ministero dell'Interno 30 luglio 2015, per gli enti locali ubicati in Sicilia, ha stabilito come termine per l'approvazione del bilancio di previsione il 30 settembre 2015.

Di conseguenza, la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il suddetto termine, comportando, ai sensi della richiamata disposizione della legge n. 296 del 2006, la proroga delle tariffe previgenti, determina l'impossibilità di modificarle.

Tale conclusione non è revocata in dubbio dall'art. 193, comma 3, del TUEL, che, pur introducendo una deroga espressa all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, consente agli enti locali, al dichiarato fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio.

Il sopra citato decreto del Ministero dell'Interno 30 luglio 2015 ha stabilito che gli enti locali non sono tenuti a effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2015, per mancanza del documento contabile. Il termine per effettuare detta verifica, pertanto, coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio (30 settembre 2015).

Ne consegue che sia l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, sia l'art. 193 del d.lgs. n.267 del 2000 convergono nell'individuare il 30 settembre 2015 come termine ultimo per la modifica delle tariffe e dei tributi di competenza dell'ente locale.

Alla luce del quadro normativo vigente, al quesito posto dal Comune di Trapani deve fornirsi risposta negativa.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016.

Il Relatore  
Marco Fratini

Il Presidente  
Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria l'11 febbraio 2016

IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
(Fabio Guiducci)